



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

RICCARDO ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
5	16/01/2026	208	02	02

Oggetto:

L.R. 8/2008, art. 7. Autorizzazione alla sospensione temporanea della concessione per lo sfruttamento di acqua termominerale denominata "Chiusa ex Vanacore", ricadente nel comune di Castellammare di Stabia (NA). Richiedente: Comune di Castellammare di Stabia.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- il Comune di Castellammare di Stabia è titolare di concessione di acque termominerali denominata “Chiusa Ex Vanacore” ubicata nel comune di Castellammare di Stabia (NA) ex D.M. 29/09/1937 rinnovata con D.D. n. 145 del 01/06/2016 fino al 2038;
- l'attività di coltivazione della suddetta concessione è stata sospesa temporaneamente con D.D. n. 10 del 3/11/2023, con decorrenza dal 17/10/2023 al 17/10/2024;
- con istanza acquisita al PG/0494482/2024 del 21/10/2024 il Sindaco p.t. del Comune di Castellammare di Stabia, in qualità di legale rappresentante dell'ente concessionario, ha chiesto un'ulteriore sospensione temporanea dell'attività oggetto della concessione di un anno a partire dal 17/10/2024 poiché è previsto un progetto denominato “Riqualficazione e funzionalizzazione del complesso Antiche terme e annesso parco delle Acque”;
- con istanza acquisita al PG/0025879/2026 del 14/01/2026 il Sindaco p.t. del Comune di Castellammare di Stabia chiede di prolungare la sospensione richiesta di un ulteriore anno, a causa del perdurare delle condizioni che impediscono la ripresa delle attività di coltivazione legate al progetto denominato “Riqualficazione e funzionalizzazione del complesso Antiche terme e annesso parco delle Acque”;

CONSIDERATO che

- ricorrono le circostanze di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. 8/2008;
- ricorrono le cause di forza maggiore richiamate all'art. 18 comma 1 lettera b) della L.R. 8/2008;

RITENUTO

- che sussistano le condizioni per accogliere la richiesta di sospensione dell'attività oggetto della concessione di acque minerali e termali denominata “Chiusa ex Vanacore”;
- di valutare congrua la richiesta di sospensione, fino alla data del 17/10/2026;

RICHIAMATE

- la L.R. n. 6 del 15 maggio 2024 avente ad oggetto: “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale”, con la quale è stato approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali e rinviata a successiva deliberazione di Giunta la definizione delle attività e l'organizzazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali;
- la D.G.R. n. 408 del 31 luglio 2024 con la quale è stata approvata l'articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali. In particolare, ai sensi della predetta D.G.R. le competenze istruttorie della UOD 50.02.02 sono attualmente in carico alla UOS 208.02.02 “Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerali”;
- la D.G.R. n. 708 del 12 dicembre 2024 con la quale sono stati definiti i criteri per la graduazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali correlati alle funzioni e alle connesse responsabilità;
- la D.G.R. n. 589 del 6 agosto 2025 e il successivo D.P.G.R.C. n. 220 del 22 settembre 2025, con cui è stato conferito al dott. Riccardo Roccasalva l'incarico dirigenziale relativo alla UOS 208.02.02;

PRESO ATTO che il Dirigente della U.O.S. 208.02.02 ha reso dichiarazione riguardante l'assenza di conflitto di interessi, agli atti del fascicolo del procedimento;

VISTO

- il R.D. n. 1443 del 29/7/1927;
- la L. R. n. 8 del 29/7/2008;
- il R. R. n. 10/2010 di attuazione della L. R. n. 8/2008;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.S. 208.02.02 e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della predetta struttura regionale mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di autorizzare** la sospensione temporanea dell'attività oggetto della concessione di acque termominerali denominata "Chiusa ex Vanacore" ubicata nel comune di Castellammare di Stabia (NA) ex D.M. 29/09/1937 rinnovata con D.D. n. 145 del 01/06/2016, fino alla data del **17/10/2026**;
2. **di obbligare** il Comune di Castellammare di Stabia:
 - all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 8/2008 e dal regolamento di attuazione 10/2010, compreso il pagamento degli oneri di concessione e di quanto previsto dalla L.R. 1/1972;
 - ad assicurare la regolare manutenzione, mantenimento e sorveglianza della sorgente e delle relative pertinenze, durante l'intero periodo di sospensione, ponendo in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché a preservarli da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo alla U.O.S. 208.02.02 entro 30 gg. dalla comunicazione del presente atto, specifico processo verbale;
 - a vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
 - a porre in atto le attività necessarie alla messa in sicurezza dei locali in cui ricadono il pozzo e la sorgente oggetto di concessione con un'adeguata chiusura, e ripristinare le tabelle identificative;
 - a comunicare l'avvenuta messa in opere delle attività di cui al punto precedente, entro 30 gg. dalla notifica del presente provvedimento;
 - a comunicare prima del termine di scadenza della sospensione lo stato dei lavori della concessione e dell'attività termale;
3. **di stabilire** che costituiscono motivi di cessazione i casi previsti dall'art. 14 della L.R. 8/2008, nonché l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto o di altre impartite dagli organi regionali competenti;
4. **di specificare** che la concessione è rilasciata senza pregiudizio del diritto di terzi;
5. **di notificare** il presente decreto al Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento in forma telematica, per conoscenza e/o competenza:
 - all'Assessore alle Attività Produttive;
 - alla Segreteria di Giunta;
 - al B.U.R.C. per la pubblicazione;

- alla ASL Napoli 3 Sud – Dipartimento di prevenzione - U.O.C. Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art. 37 c. 9 della L.R. n. 8/2008.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. Campania ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

DOTT. RICCARDO ROCCASALVA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa